

L.R. 34/04 – Asse 1 Misura Ri.1**INTERVENTO AGEVOLATIVO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE****1. Riferimenti normativi**

- Legge Regionale 34/04
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 323 del 30 dicembre 2006): di seguito la "nuova disciplina RSI"

2. Soggetti beneficiari

a) piccole, medie e grandi imprese, ivi compresi i centri di ricerca con scopo di lucro, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese; le piccole e medie imprese devono avere i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

b) Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, Poli di innovazione (nella persona giuridica che gestisce il Polo, in quanto titolare o co-proponente di un progetto di ricerca), altri organismi di ricerca definiti ai sensi del punto 2.2 d) della nuova disciplina RSI, nel caso si configurino come co-proponenti del progetto in cooperazione con i soggetti di cui alla precedente lettera a).

I soggetti di cui sub a) e sub b) sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi o associazioni temporanee di imprese od in forme contrattuali analoghe.

Ai sensi della nuova disciplina RSI sono ammesse le imprese operanti nei settori produttivi di beni o servizi (a tal proposito fa fede il codice primario dell'unità locale interessata all'intervento). Peraltro, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile [disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile in Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/06/1970 pag. 1 - 3, art. 3] sono ammissibili gli aiuti quando hanno lo scopo di agevolare la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività, sempre che tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernano la fase della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Ambito territoriale

I progetti, per la parte di pertinenza delle imprese piemontesi, devono essere realizzati in misura prevalente in una sede aziendale regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte. Analogamente, la parte di progetto realizzata dai soggetti di cui sub 2-b) localizzati in Piemonte deve essere realizzata in misura prevalente in ambito piemontese.

4. Iniziative e definizioni delle fasi di ricerca ammissibili

Sono ammissibili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 30 mesi dalla data di erogazione del finanziamento: non sono considerate ammissibili le spese connesse con le attività di ricerca avviate prima della presentazione della domanda.

Per "ricerca industriale", si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.

Per "attività di sviluppo sperimentale" s'intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le categorie di ricerca sopra definite: a tal fine, nel caso in cui siano previste varie attività di ricerca, il progetto dovrà precisare per ciascuna di esse in quale delle categorie di ricerca possa rientrare.

5. Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'intervento agevolativo i costi sostenuti successivamente all'invio della domanda, che si sostanziano in:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- c) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- d) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del 30 % del totale dei costi ammessi;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- g) le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI:
 - tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della

domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

- i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

h) messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

In alternativa è data la possibilità di configurare la messa a disposizione di personale altamente qualificato come costo di consulenza esterno (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) ai sensi dell'art. 5 lettera a) del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

6. Forma e misura dell'intervento agevolativo

I finanziamenti degli investimenti nei progetti di ricerca saranno erogati secondo la seguente modalità:

- Grandi imprese: fondo perduto, fino al limite dell'intensità di aiuto consentita;
- Università e organismi di ricerca: fondo perduto, fino al limite dell'intensità di aiuto consentita
- Piccole e Medie imprese: fondo perduto fino al massimo del 70 % delle spese ammissibili; per tali tipologie di imprese può essere previsto (ad integrazione del fondo perduto e nei limiti

dell'intensità d'aiuto di cui al successivo prospetto) anche un finanziamento agevolato (fondo rotativo + eventuale finanziamento bancario a condizioni favorevoli) fino al 80 % delle spese ammissibili.

In ogni caso l'equivalente sovvenzione lorda (ESL) risultante dalla applicazione delle modalità di finanziamento descritte e delle modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al successivo punto, non potrà superare le intensità di aiuto, applicabili al progetto di investimento, previste dalla nuova disciplina RSI.

7. Intensità previste

A) per studi di fattibilità tecnica

I costi per gli studi preliminari alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (nei limiti del 5% del progetto) sono finanziabili come percentuale di intensità di aiuto calcolata sulla base dei costi di tali studi:

- fino al 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale se svolti da PMI;
- fino al 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 35% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale se svolti da grandi imprese;
- fino al 100% per studi di fattibilità tecnica degli organismi di ricerca se connessi ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina;
- fino al massimale stabilito per le PMI o le Grandi imprese - a seconda della dimensione dell'organismo di ricerca - per studi di fattibilità tecnica degli organismi di ricerca se connessi ad attività economiche degli stessi.

B) per i progetti di ricerca

I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino ai massimali esposti nella seguente tabella e alle successive condizioni:

	<i>Piccola Impresa</i>	<i>Media Impresa</i>	<i>Grande Impresa</i>	<i>Università o Organismi di ricerca</i>
<i>Ricerca industriale</i>	70%	60%	50%	70%
<i>Ricerca industriale</i> <i>Purchè vi sia:</i> - <i>collaborazione fra imprese indipendenti;</i> <i>per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI</i> o - <i>collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca</i> o - <i>diffusione dei risultati</i>	80%	75%	65%	70%
<i>Sviluppo sperimentale</i>	45%	35%	25%	70%
<i>Sviluppo sperimentale</i> <i>Purchè vi sia:</i> - <i>collaborazione fra imprese indipendenti;</i> <i>per le grandi imprese: collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI</i> o - <i>collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o diffusione dei risultati</i>	60%	50%	40%	70%

E' applicata, pertanto, una maggiorazione del 10% ESL per le medie imprese e del 20% ESL per le piccole imprese.

La maggiorazione del 15% ESL a concorrenza di una intensità massima dell'80% ESL è applicata:

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando

— nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

— il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;

ii) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:

— l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e

— l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

I progetti finanziati in base al Programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione saranno automaticamente ammissibili a un premio per la collaborazione date le condizioni minime di partecipazione a tali progetti.

Per le spese di attivazione di nuovi contratti di ricerca (ricercatori) il limite, assunto da università e organismi di ricerca così definiti dal punto 2 lettera d) della nuova disciplina RSI, del contributo è innalzato al 100%.

I massimali proposti per le università e gli organismi di ricerca sono applicabili quando questi ultimi non sono beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e ss. della nuova disciplina RSI: se dalla valutazione dei singoli progetti emergessero aiuti di Stato alle università o agli organismi di ricerca, si applicherà il massimale previsto per

la fase di ricerca e dalla dimensione di impresa di detti soggetti. I vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

Pertanto:

a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare di la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;

b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

C) per le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI.

Il massimale dell'aiuto accordato alle PMI per coprire i costi sostenuti per la concessione e il riconoscimento di brevetti è fissato a concorrenza dello stesso livello di

aiuto che sarebbe stato ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

D) Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Ai sensi del punto 5.7 della nuova disciplina RSI, l'intensità massima di aiuto sarà pari al 50% dei costi ammissibili specificati nel punto 5, lettera h, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

In alternativa la copertura dei costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) in quanto tali, sono ammessi in base all'art. 5, lettera a) del Regolamento (CE) 70/2001: pertanto l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

I Parchi scientifici e tecnologici, i soggetti gestori dei Poli di innovazione, gli altri organismi di ricerca, sono equiparati alle imprese ai fini della determinazione del massimale d'aiuto.

8. Effetto di incentivazione

La singola agevolazione concessa nell'ambito del presente regime d'aiuto, se destinata a finanziare progetti di grandi imprese e di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni di euro, può essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Quando l'importo di aiuto previsto supera per gli aiuti al progetto e per gli studi di fattibilità,

— se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità

— per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità,

è richiesta una valutazione redatta ai sensi del punto 6 della nuova disciplina RSI corredata degli elementi necessari alla Commissione europea per procedere ad un esame dettagliato del progetto di ricerca ai sensi del punto 7 e ss della nuova disciplina RSI.

9. Divieto di cumulo

L'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali. Esso è tuttavia cumulabile (nei limiti dell'E.S.L. consentito per tali tipologie di investimenti) con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concessi a sostegno degli investimenti in RSI.

L'intervento agevolativo è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia statali o regionali.

Si applicano i massimali di aiuto fissati dalla presente scheda di misura a prescindere dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente dalla Comunità, ad eccezione del contesto specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi quadro di RSI adottati (30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323/23) rispettivamente in base al titolo XVIII del trattato CE o al titolo II del trattato Euratom.

Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI.

Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente scheda di misura.

10. Modalità applicative

Con apposito bando, le imprese sono sollecitate a presentare domanda di accesso all'intervento agevolativo. Il bando può essere circoscritto o riservare una quota di risorse a favore di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.

Le domande di ammissione all'intervento agevolativo devono essere redatte sui moduli predisposti o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti (compresa la documentazione inerente all'effetto di incentivazione ai sensi dei paragrafi 6 e 7 della nuova disciplina RSI) e devono essere inviate al soggetto gestore della misura, secondo apposita procedura.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

La procedura di valutazione delle domande è di tipo "valutativa" (a sportello o a graduatoria).

11. Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'intervento viene conclusa entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine è altresì adottato il provvedimento (di ammissione/non ammissione) finale e ne è data comunicazione all'impresa.

12. Modalità di erogazione

Il contributo di cui al precedente punto 6 sarà corrisposto con le seguenti modalità e scadenze:

a) Grandi imprese, Università, organismi di ricerca:

- una prima quota del contributo a fondo perduto è erogata a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario;

- una seconda quota è erogata a seguito della rendicontazione delle spese dalla quale risulti la realizzazione del 100% delle spese ammesse;

- il saldo del contributo complessivo concesso, è erogato a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili, corredata da fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti e da una relazione tecnica finale nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la effettiva realizzazione che la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

b) Piccole e medie imprese

Finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato (fondo regionale + fondo bancario) viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con il soggetto gestore, in unica soluzione ad avvenuta ammissione a finanziamento.

La durata del finanziamento è, di norma, quinquennale, con un anno di preammortamento, ed il rimborso avviene, di norma, in 8 rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno)

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto viene erogato con valuta corrente in un'unica soluzione a saldo, che potrà essere effettuata solo successivamente alla presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili, corredata da fatture quietanzate (od equipollenti) e della relazione tecnica finale nonché della verifica finale di cui al successivo paragrafo finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la effettiva realizzazione che la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

A fronte di anticipazioni del contributo può essere richiesta una garanzia fidejussoria.

13. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Al fine di monitorare lo stato avanzamento dei progetti ammessi alle agevolazioni, i beneficiari di finanziamento agevolato saranno tenuti a presentare una rendicontazione parziale delle spese entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento; il mancato rispetto di tale impegno può comportare la perdita del diritto al contributo aggiuntivo a fondo perduto .

Al termine del progetto, i beneficiari saranno inoltre tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle attività svolte, risultati del progetto, ricadute, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture, schede del personale coinvolto).

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il soggetto gestore procederà alla verifica finale. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la effettiva realizzazione che la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo sia la effettività la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, il soggetto gestore:

- procederà alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria

oppure

- provvederà a comunicare al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte dell'impresa - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, il soggetto gestore chiuderà - nei successivi 30 giorni - il procedimento di verifica

finale con la liquidazione parziale del contributo spettante¹, oppure con la revoca parziale e/o totale del finanziamento erogato e/o del contributo a fondo perduto.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

14. Varianti

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma dell'agevolazione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dal soggetto gestore, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento della rendicontazione intermedia o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'intervento agevolativo.

15. Ispezioni e controlli

Anche su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, il soggetto gestore effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

16. Comunicazioni e rapporti alla Commissione

Relazioni annuali

La Regione Piemonte presenterà annualmente la relazione annuale come prevista e disciplinata al punto 10.1.1 della Disciplina comunitaria contenente anche, ove necessaria ai sensi del punto 6 della nuova disciplina RSI, la valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto prima della concessione basata sull'utilizzo degli indicatori quantitativi e qualitativi previsti nel citato punto 6.

Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti.

La Regione Piemonte pubblicherà sul sito della Direzione regionale competente in materia di attività produttive (attualmente: www.regione.piemonte/industria/index.htm) il testo integrale del presente regime di aiuto definitivo e comunicherà alla Commissione l'indirizzo Internet della predetta pubblicazione.

Soglia dei progetti soggetti a un esame dettagliato da parte della Commissione: casi di notifica individuale.

Ai sensi del punto 7.1 e seguenti della nuova disciplina RSI, quando l'importo di aiuto supera per gli aiuti al progetto e per gli studi di fattibilità,

— se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

— per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità,

la Regione Piemonte, in collaborazione con i beneficiari, dovrà fornire adeguate informazioni alla Commissione al fine dell'esame dettagliato dell'aiuto.

In tal caso la concessione del singolo aiuto è subordinata alla decisione della Commissione ed alle condizioni in essa contenute.

Schede informative.

La Regione Piemonte fornirà alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione di un aiuto non soggetto all'obbligo di notifica individuale e il cui importo ecceda i 3 milioni di euro, le informazioni richieste dal punto 10.1.3 della nuova disciplina RSI e contenuto nel modulo standard allegato alla citata disciplina. Ai sensi del punto 10.1.3, secondo comma, la Regione Piemonte si impegna a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti a valere su questa scheda di misura.

Clausola Deggendorf

La Regione Piemonte si attiene a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296. Considerato che la misura di aiuto in oggetto è gestita in modo tale che le

potenziali imprese beneficiarie sono individuate nominalmente all'atto della presentazione della domanda, la Regione Piemonte acquisirà in tal sede dalle imprese stesse la dichiarazione prevista (ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante che esse non sono tenute al rimborso o al versamento in conto bloccato di aiuti individuati quali illegali ed incompatibili dalla Commissione europea.

In collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private la Regione si impegna a controllare la veridicità delle dichiarazioni così raccolte, prima di concedere il finanziamento, in particolare sui seguenti casi:

- misure per l'occupazione (caso CR 49/98);
- municipalizzate (caso CR 27/99);
- misure urgenti per l'occupazione (caso CR 62/03),

salvo quanto disposto dall'emanando DPCM previsto dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/296

Clausola sospensiva.

I provvedimenti di concessione del finanziamento sono subordinati alla decisione della Commissione circa la compatibilità del regime di aiuto notificato e alle condizioni in essa contenute e, se del caso, alla decisione della Commissione circa la compatibilità del singolo aiuto soggetto all'obbligo di notifica individuale e alle condizioni in essa contenute.

17. PROGETTI TRANSNAZIONALI

Fatto salvo quanto previsto nella misura generale, per i progetti transnazionali sono previste le seguenti specifiche:

1. Soggetti beneficiari

La collaborazione tra imprese è regolata in base a forme contrattuali idonee, in uso nei Paesi di ubicazione delle altre imprese.

Per le associazioni temporanee e i consorzi, la partecipazione ai progetti della componente regionale piemontese non potrà essere inferiore al 15%.

2. Iniziative ammissibili

L'importo minimo del progetto è di € 100.000,00.

3. Modalità applicative

Fermi restando i principi di imparzialità, trasparenza e qualità della valutazione, è adottata una procedura di selezione e valutazione conforme a prassi internazionali o ad accordi fra le Regioni e gli altri partners istituzionali interessati.

4. Termini del procedimento

Il termine del procedimento di selezione e valutazione può essere proporzionalmente ridotto o incrementato in relazione al tipo di procedura di valutazione prescelta.

18. Rinvio

Per quanto non esplicitato si intende che la presente misura d'aiuto (compresi i discendenti bandi) si applica in conformità alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01 in GUUE C 323 del 30.12.2006).

Per quanto non previsto dalla presente scheda tecnica, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di sviluppo Regionale -F.E.S.R.- ed i Programmi Operativi finanziati a valere sul FESR), dalla normativa nazionale e dal Bando approvato con determinazione dirigenziale.